



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 84

data 26/04/2018

Oggetto: Approvazione istituzione, disciplinare e schema di convenzione del servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale".

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore 18:45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.

COPPOLA Gianfranco	Sindaco
CAVALLO Guglielmo	Vice Sindaco
CARPARELLI Vittorio	Assessore
NACCI Luigi	Assessore
PALMISANO Antonella	Assessore
PALMISANO Francesco	Assessore
ZURLO Maria	Assessore

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Attivita' Produttive** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. Data, 26/04/2018 IL DIRIGENTE Francesco LUTRINO	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. Data, 26/04/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott. Francesco FUMAROLA
---	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento della vita dei cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio economico e sociale e ad agevolare l'accesso ai servizi socio-sanitari, intende istituire il servizio "Taxi Sociale" rivolto con particolare riferimento alle persone affette da patologie, da problemi della terza età, da handicap;

RITENUTO che tale servizio costituisce importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione ostunese in quanto persegue il fine di:

- garantire la domiciliarità a sostegno delle persone sole che presentano disabilità;
- promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione;
- favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
- favorire l'opportunità di indipendenza e di socializzazione delle persone anziane, garantendone uno stile di vita dignitoso.

DATO ATTO che il Servizio Sociale del Comune di Ostuni opera nel rispetto delle norme sancite:

1. dall'art.3 della Costituzione italiana,
2. dalla L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
3. dal Piano Regionale delle politiche sociali.

RITENUTO che il Servizio "Taxi Sociale" sarà realizzato dall'Amministrazione Comunale a titolo gratuito nei confronti delle persone bisognose con la collaborazione delle Associazioni/Organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale che abbiano in dotazione veicoli idonei alle esigenze di mobilità delle persone;

CHE alle Associazioni/Organizzazioni di volontariato che saranno disponibili a stipulare la convenzione con l'Amministrazione Comunale, non sarà corrisposto alcun compenso per il servizio reso, ma solo un rimborso spese previa presentazione di idonea documentazione (spese carburante ed eventuali spese di viaggio) e comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

VISTO che nell'ottica appena esposta, l'Ufficio Politiche sociali ed educative ha predisposto i seguenti provvedimenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Istituzione e disciplinare del Servizio di Trasporto denominato "Taxi Sociale";
- Schema di Convenzione da stipulare con una Associazione/Organizzazione di volontariato presente nel territorio comunale disponibile a svolgere il Servizio di "Taxi Sociale";

UDITA la relazione dell'Assessore alle Politiche sociali ed educative, avv. Antonella Palmisano;

RITENUTO di condividere ed approvare la proposta dell'Ufficio Politiche sociali ed educative, stabilendo di attivare il servizio in via sperimentale per un anno e per quanto riguarda il rimborso spese all'associazione di volontariato fissare in € 2.000,00 la somma da mettere a disposizione per il primo anno del servizio in questione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi palesemente,

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Approvare l'istituzione e il disciplinare del servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Approvare lo schema di Convenzione da stipulare con una Associazione/Organizzazione di volontariato presente sul territorio comunale disponibile a svolgere il Servizio di "Taxi Sociale", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di avviare il servizio in forma sperimentale per un anno durante il quale l'Amministrazione Comunale verificherà l'andamento del servizio stesso per la sua eventuale prosecuzione;
4. per il primo anno del Servizio di "Taxi Sociale" saranno disponibili € 2.000,00 per il rimborso spese che saranno sostenute dall'associazione di volontariato;
5. Di incaricare l'Assessore alle Politiche Sociali ed educative ed il Dirigente del Settore di verificare la disponibilità delle Associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale, a stipulare la convenzione con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione del Servizio di "Taxi Sociale" nei termini deliberati con il presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in tal senso;

VISTO l'art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi palesemente,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 84 del 26/04/2018

OGGETTO:

Approvazione istituzione, disciplinare e schema di convenzione del servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale".

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. COPPOLA GIANFRANCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

CITTA' DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DENOMINATO "TAXI SOCIALE"

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

Art. 1

Istituzione del Servizio di "Taxi Sociale"

1. Il Comune di Ostuni istituisce il servizio "Taxi Sociale" con la finalità di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio e incontrano difficoltà ad accedere ai normali mezzi di trasporto.

Art. 2

Destinatari

1. Il servizio di "Taxi Sociale" viene fornito gratuitamente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale e con la collaborazione delle Associazioni e Organizzazioni di volontariato che mettono a disposizione i loro mezzi di trasporto a fronte di sottoscrizione di convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio viene fornito a persone che:

- a) vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai servizi;
- b) presentano un'autosufficienza ridotta o hanno una possibilità documentata (anche temporanea) a non poter utilizzare altri mezzi;
- c) non hanno familiari di riferimento o con situazioni familiari altamente multiproblematiche.

3. Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento, ma che abbiano impegni fissi e costanti o si trovino in particolari condizioni di difficoltà, il servizio di taxi sociale può essere ugualmente attivato, purchè non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 2.

4. In particolare, il servizio si rivolge principalmente a:

- a) anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) o persone equiparate, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) persone adulte in possesso di invalidità civile, o affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- c) pazienti oncologici;

d) disabili certificati, ai sensi delle vigenti normative.

5. In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità e urgenza, su segnalazione del Responsabile del caso, il Dirigente Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso anche in deroga a quanto stabilito da precedenti commi, nel rispetto degli indirizzi e dei principi generali contenuti nel presente disciplinare.

Art. 3

Tipologie dei trasportati

1. Il servizio di "Taxi Sociale" consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nel territorio del Comune di Ostuni nei casi di seguito previsti:

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento per effettuare cure fisiche;
- accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;
- trasporto a centro semi-residenziali socio-assistenziali;

2. L'uso del taxi sociale ha di norma un carattere non continuativo; il Dirigente Responsabile del servizio in casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari può autorizzare il trasporto quotidiano purchè ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio.

3. I trasporti sono effettuati normalmente entro il territorio comunale. Il Dirigente Responsabile del servizio in casi particolare debitamente certificati, può autorizzare l'uso del taxi sociale anche per viaggi fuori comune, prevalentemente per ragioni di carattere sanitario (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.) solo per utenti privi di familiari di riferimento o con situazioni familiari problematiche, che presentano un'autosufficienza ridotta e documentata.

Art. 4

Accesso al servizio

1. L'accesso al servizio avverrà previa definizione di apposita graduatoria i cui criteri sono i seguenti:

- a) segnalazione dei servizi sanitari territoriali a supporto della domanda **punti 1**
- b) difficoltà nell'aiuto parentale: (es. genitori anziani, famiglie monoparentali, assenza di altri familiari, ecc.) **punti 2**
- c) necessità di automezzi attrezzati **punti 3**

2. A parità di punteggio, verrà data priorità in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di identità di quest'ultima a quella che presenterà il valore ISEE più basso.

3. La graduatoria di accesso e/o mantenimento al servizio avverrà ogni quattro mesi per consentire l'immissione di nuovi e più bisognosi casi di persone in situazione di disagio grave.

4. I soggetti aventi diritto alla fruizione del servizio di taxi sociale, per essere accreditati devono rivolgersi al Settore Servizi Sociali presentando apposita domanda, debitamente documentata;

l'assistente sociale di riferimento presenterà specifica relazione sociale al Dirigente Responsabile che effettuerà le valutazioni di propria competenza.

Art. 5

Addetti al Trasporto

1. Il trasporto delle persone viene assicurato dalle Associazioni, Organizzazioni di volontariato che hanno la disponibilità di mezzi, a fronte di sottoscrizione di convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio di "Taxi Sociale" viene fornito gratuitamente alle persone bisognose.

3. Alle Associazioni e Organizzazioni di volontariato che stipulino la convenzione con l'Amministrazione Comunale non viene corrisposto alcun compenso, ma solo un rimborso spese previa presentazione di idonea documentazione (spese per carburante, eventuali spese di viaggio).

Art. 6

Modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio "Taxi Sociale" non prevede percorsi fissi e predefiniti, ma essi vengono determinati sulla base dell'effettiva domanda di viaggio. Esso è un servizio "a domanda" che viene svolto in tutti i giorni feriali, unicamente su richiesta telefonica degli aventi diritto precedentemente accreditati, secondo quanto disposto al precedente art. 4.

Per fruire del servizio l'utente chiama il Settore Servizi Sociali per effettuare la prenotazione entro le ore 10,00 del giorno precedente, attraverso i numeri telefonici appositamente pubblicizzati, unitamente ai giorni ed agli orari di operatività del servizio di prenotazione.

L'operatore verifica la compatibilità della richiesta e, in caso positivo, effettua la prenotazione, indicando all'utente l'ora e il luogo di raccolta.

Art. 7

Norme di comportamento

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Settore Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

- a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
 - b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
 - c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Settore Servizi Sociali del Comune.
4. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.
5. E' stabilito che i soggetti che fruiscono del servizio di taxi sociale debbano essere obbligatoriamente accompagnati da altra persona nei seguenti casi:
- minori;
 - soggetti che fruiscano dell'indennità di accompagnamento.

Art. 8 **Dimissioni dal servizio**

1. Il settore Servizi Sociali dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:
- a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art.7 comma 2 e 3 del presente disciplinare;
 - b) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Art. 9 **Norme finali**

1. Le norme contenute nel presente disciplinare costituiscono condizioni generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, formalizzata con l'apposito modulo che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

Art. 10 **Entrata in vigore**

1. Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato; del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti attuali e potenziali del servizio, sia mediante comunicazioni scritte che mediante pubblicazione sul sito web comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in merito.

L'anno duemiladiciotto, addìdel mese di nella sede del Comune di Ostuni

TRA

Il Comune di Ostuni (C.F. 81000090746) nella figura del Dirigente del Settore Attività Produttive – SUAP e Politiche Sociali ed Educative, dott. domiciliato per la carica in Ostuni in P.zza Libertà, come da deliberazione della Giunta Comunale n.... del ... e determinazione dirigenziale n. ... del ..

E

L'associazione di volontariato e promozione sociale denominata con sede legale in, Via n....., iscritta al Registro rappresentata danato a il residente alla via C.F.in qualità di rappresentante legale dell'Associazione con sede operativa in Ostuni alla Via

PREMESSO CHE

- La legge 8 novembre 2000, n.328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” indica che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi;
- L’art.1 della legge 7 dicembre 2000, n.383 “*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*” dispone che la Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;

- L'art.19, comma 1, della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n.19 *“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”* nel quale si dispone che la Regione e gli Enti Locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti;

CONSIDERATO CHE

- L' è una Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro e opera nel comune di Ostuni tramite la sua sottosezione;
- Il Comune di Ostuni intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione per integrare le proprie attività d'istituto nell'ambito dei Trasporti Sociali, realizzate nell'ambito del proprio territorio di competenza;
- Le attività in questione sono per la massima parte gestite direttamente dal Comune di Ostuni, pertanto l'attività dell'Associazione si pone come integrativa e sussidiaria rispetto a quella erogata dal Comune con affidamento a terzi.

Più precisamente le attività consistono in:

- Interventi occasionali di trasporto di utenti presso Ospedali, Centri Diurni, strutture d'accoglienza, etc.

L'Associazione con sede nel Comune di Ostuni ha già svolto in passato servizi analoghi a favore dell'utenza in oggetto, ad integrazione dei servizi resi da parte del Comune, attestando in tal modo l'esperienza nei servizi sopra citati e sufficiente capacità organizzativa per gestirli in modo regolare e continuativo.

La presente Convenzione è stipulata in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n... del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI “TAXI SOCIALE” NEL TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra Comune di Ostuni e al fine di assicurare le seguenti attività integrative e non surrogatorie dei servizi di propria competenza, in particolare il Servizio di Trasporto denominato “Taxi Sociale” istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. del :

- Interventi occasionali di trasporto di utenti presso Ospedali, Centri Diurni, strutture d’accoglienza, ecc.. Il servizio di “Taxi Sociale” consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti:
 - accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
 - accompagnamento per esami clinici;
 - accompagnamento per effettuare cure fisiche;
 - accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;
 - trasporto a centro semi-residenziali socio-assistenziali;

Questi servizi saranno autorizzati mediante comunicazione formulata da Settore Servizi Sociali.

- L’....., si impegna a garantire il Servizio di Trasporto “Taxi Sociale” con l’utilizzo di automezzi adeguati, a favore degli utenti individuati e segnalati dal Settore Servizi Sociali del Comune. Si impegna a garantire la continuità dei servizi medesimi, salvo i casi di forza maggiore, provvedendo alla tempestiva sostituzione degli automezzi in caso di guasto.

Art. 2

Prestazioni

Il servizio si svolge sulla base di una programmazione concordata tra il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ostuni e il Responsabile dell’..... nella persona del Legale Rappresentante.

L’associazione assicura che:

- a) Le attività programmate saranno rese con costanza per il periodo della durata della convenzione;
- b) Comunicherà immediatamente al responsabile nominato dal Comune le sospensioni che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività , nonché ad informare delle eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune di Ostuni è tenuto ad informare celermente il Responsabile dell’Associazione di ogni evento che possa gravare sulla esecuzione delle attività, nonché a comunicare immediatamente all’, ogni evento che possa influire sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione delle attività convenzionate controllano l’esatto sviluppo delle stesse, verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività, e che queste ultime vengano effettuate con

modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso: periodici sopralluoghi nel corso dell'effettuazione dei servizi, colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

Art. 3

Personale

Per lo svolgimento del Servizio "Taxi Sociale" oggetto della presente convenzione, l'..... si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionale.

L'associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività nell'ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie, nonché la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune di Ostuni da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

I Responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono:

- Per il Comune di Ostuni:
- Per l'Associazione: il, presidente della sottosezione di Ostuni.

Art. 4

Attrezzature

L'Associazione..... dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

L'Associazione..... mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione, mezzi di trasporto di proprietà.

Art. 5

Obblighi dell'Associazione

Gli obblighi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Svolgere in modo costante il Servizio "Taxi Sociale" mediante il trasporto di ammalati, anziani e disabili e specifico coordinamento dello stesso per tutta la durata della convenzione in base alla programmazione concordata con il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Ostuni;

- b) Impiegare mezzi idonei anche per il trasporto dei disabili, in relazione alle esigenze del passeggero, del tragitto da percorrere, della opportunità di organizzare trasporti individuali e/o collettivi;
- c) Verificare che i soggetti preposti alla guida degli automezzi messi a disposizione siano titolati a farlo ed in regola con le normative vigenti;
- d) Assolvere alla manutenzione dei mezzi al fine di renderli efficienti per l'uso a cui sono destinati;
- e) Utilizzare n.1 persona, volontaria attiva, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche idonee allo svolgimento del servizio e relativa copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi;
- f) Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari incaricati operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- g) Garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- h) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per i volontari impiegati;
- i) Comunicare al Comune di Ostuni il recapito telefonico dell'Associazione per le necessarie comunicazioni.

Art. 6

Oneri a carico del Comune

La spesa disponibile annualmente a carico del Comune di Ostuni non potrà eccedere l'importo complessivo di €

L'Associazione..... gestisce ed eventualmente anticipa, nel corso dell'anno, ogni spesa necessaria per lo svolgimento del Servizio "Taxi Sociale", in particolare le spese di carburante, eventuali spese di viaggio, di manutenzione degli automezzi, polizza assicurativa RC auto per la responsabilità civile verso terzi.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Ostuni provvede, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per carburante ed eventuali spese di viaggio.

Il Comune assicura il rimborso all'Associazionedelle spese di cui all'elenco precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

In nessun caso sono previsti rimborsi per le prestazioni erogate dai volontari dell'Associazione, né a carico del Comune né a carico dei singoli utenti segnalati dal Settore Servizi Sociali.

Le eventuali spese non documentabili saranno rimborsate solo su presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell'Associazione. L'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata.

I giustificativi delle spese sostenute di cui l'Associazione produrrà copia, dovranno essere conservati in originale presso la sua sede in disponibilità per qualsiasi verifica da parte del Comune unitamente alle relazioni descrittive, iniziale e finale, del servizio svolto.

Il Comune di Ostuni potrà procedere alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 **Durata**

La presente convenzione ha validità dianni a decorrere dalla data di stipula.

La convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento per il tempo strettamente necessario e previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

In caso di rinnovo si provvederà alla stipulazione di una nuova convenzione.

Art. 8 **Normative**

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale, tenuto conto delle indicazioni e sulla base della programmazione concordata con il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Ostuni. Si impegna inoltre a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

I volontari dell'Associazione operanti a qualsiasi titolo non hanno alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Ostuni e rispondono del proprio operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 9 **Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto delle normative sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/03.

Art. 10 **Inadempienze**

Il Comune di Ostuni ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività oggetto della presente convenzione.

L'Amministrazione comunale può rescindere dalla presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio

carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere dalla presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività in oggetto della presente Convenzione.

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Brindisi.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Art. 11 **Imposta di registro**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta da bollo, e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge n. 266/91.

Per il Comune di Ostuni

Per l'Associazione